



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



NOTA DIRIGENTISCUOLA PER L'INCONTRO IN REMOTO DEL 30 OTTOBRE 2020

1. Nello specifico, sui temi riguardanti il DPCM del 18 ottobre 2020

Organico COVID

In molte regioni i dirigenti scolastici hanno già proceduto alle nomine sulla base delle risorse comunicate dall'Amministrazione, per poi scoprire che quelle realmente assegnate/disponibili risultano incapienti, per calcoli errati del MEF o del MI.

In altre regioni si è detto loro di non procedere, semplicemente, alle nomine, bloccando tutto e con conseguente grave pregiudizio delle prestazioni istituzionali.

E a proposito di nomine per collaboratori scolastici e figure affini, qualora si debba ritornare alla DAD generalizzata vanno licenziati oppure no?

Regolazione della didattica a distanza

Come previsto dal D.L. 22/2020, il perimetro della didattica digitale è stato definito su due direttrici.

La prima afferisce alla didattica a distanza in senso stretto (DAD), mai regolamentata e rimessa, nella sostanza, a un atto di buona volontà dei docenti, pur giustificata nella prima fase di esplosione del Covid-19.

La seconda concerne la didattica digitale integrata (DDI), invece analiticamente disciplinata dalle Linee guida allegate al D.M. n. 89 del 7 agosto 2020, ma necessariamente lasche in quanto abbinabili a un accordo collettivo integrativo stipulato in sede nazionale per essere esigibile sotto il profilo giuslavoristico, come figurante in una delle premesse del decreto in parola, affinché ogni dirigente scolastico abbia una copertura *legale* nel caso che non sia possibile la sola, ordinaria, didattica in presenza, e/o il lavoro in presenza per il personale amministrativo e tecnico: anche per corrispondere alle criticità fin qui segnalate dall'INAIL, dal Garante della privacy e dalla stessa Magistratura penale.

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 9408687017

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



DIRIGENTISCUOLA - Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Il presunto accordo – presunto, in quanto al momento firmato da due sigle sindacali delle sei presenti al tavolo – si è concretizzato in un'ipotesi di CCNI frettoloso e clandestino (ne aveva dato notizia solo la CGIL) che reitera semplicemente, peraltro in parte, i contenuti di disposizioni normative e di note ministeriali, omettendo di definire o comunque mantenendoli nel vago:

1. l'utilizzo, che interesserà l'intero personale (con più di una problematica per i collaboratori scolastici e figure affini), di strumentazioni tecnologiche di lavoro sia in orario di servizio – da rimodellare e/o riquantificare – che diverso da quello di servizio, assicurando una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
2. l'attuazione della normativa sulla sicurezza (e sugli infortuni sul lavoro, sulle malattie professionali, sulla tutela della salute in genere), oltre i luoghi di lavoro e dunque estesa alle modalità del suo svolgimento in remoto, con piattaforme affidabili e condivise, che diano garanzie in materia di *privacy* e con la previa stesura di protocolli sì da non rimettere le responsabilità in via esclusiva ai singoli docenti (e dirigenti scolastici);
3. la determinazione dei contingenti di personale la cui presenza nei luoghi di lavoro sia comunque indispensabile;
4. l'individuazione di fasce temporali di turnazione in entrata e in uscita per i docenti, che integra la pregressa previsione della flessibilità oraria per il personale ATA;
5. i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione delle innovazioni, con correlato diritto, e anche obbligo, alla formazione: ora non solo in relazione ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività didattica, ma anche e soprattutto alle nuove modalità a distanza con cui quest'ultima deve essere direttamente erogata.

Nulla si è provato a regolamentare sul lavoro agile del personale ATA.

E sono state bellamente ignorate le associazioni sindacali rappresentative della dirigenza scolastica, disattendendosi quanto espressamente prescritto in premessa dal menzionato DM 89 istitutivo della DDI.

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 9408687017

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Salute a scuola

A tutela del personale e degli alunni/studenti occorre in ogni istituto deve essere costituito un servizio di medicina scolastica in grado di svolgere con sistematicità le funzioni necessarie concernenti profilassi, medicina preventiva, vigilanza igienica, controllo dello stato di salute.

2. A seguire e parimenti con intervento finanziario sostenuto dal Recovery Fund sui temi sollevati anche dalle altre OO.SS

Adeguamento dell'edilizia scolastica e responsabilità dei dirigenti scolastici in ordine alla sicurezza

Sulla sicurezza abbiamo già rappresentato all'onorevole Ministra che non possono stimarsi appaganti per i dirigenti scolastici note del Dicastero che richiamano circolari dell'INPS e l'ottemperanza ai doveri d'ufficio a tenerli esenti da responsabilità penale se applicano i protocolli e le linee guida governative; a fronte di una consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione che, tra le maglie di un'intricatissima e debordante produzione normativa dettata dall'emergenza, troverà sempre qualche elemento di colpevolezza: per esempio nell'aver consentito al sovraffollamento di aule o di non aver rispettato i minuziosi e sempre vigenti parametri tecnici su spazi *pro-capite*, cubature, aerazione, vie di fuga e via elencando in edifici palesemente deficitari.

Serve dunque e per intanto, benché non sia risolutiva, l'emanazione di una direttiva che operi, in termini di stretta essenzialità, una mirata ricognizione delle eterogenee produzioni normative fin qui parossisticamente accavallatesi, fornendo indicazioni chiare susseguenti alla recrudescenza del virus, quasi a mo' di vademecum, spogliate di ogni inutile ridondanza e omettendosi i rituali richiami alla salvifica autonomia scolastica, i cui connotati giuridici devono darsi per acquisiti.

Contestualmente e da subito, lasciando perdere fantasiosi scudi penali, che nella sostanza significherebbero legittimazione a commettere un reato, va promosso un intervento analogo a quello positivizzato nell'articolo 590-*sexies* del codice penale per le professioni sanitarie, al di cui tenere la ritenuta imperizia non è punibile se si sono rispettate le raccomandazioni di linee guida definite e pubblicate a norma di legge; o, meglio ancora, di assumere la soluzione figurante nel Regolamento della polizia statale emanato dal Ministero dell'interno n. 127/19, nello statuire che la responsabilità del datore di lavoro è limitata ai suoi effettivi poteri.

Organico ATA

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Occorrono:

il sollecito completamento sulla revisione dei profili professionali, in corso in sede ARAN, in corrispondenza delle innovazioni normative succedutesi nel corso degli anni;

potenziamento dell'organico e dotazione strutturale in tutte le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo, inclusa la scuola dell'infanzia, dell'assistente tecnico;

reclutamento rigorosamente tramite concorsi, che riconosca e validi esperienze maturate ma pur sempre previo possesso dei prescritti titoli di studio e poi con ricorrenti percorsi obbligatori di formazione/aggiornamento, rifuggendo da sia pure mascherate sanatorie.

Ogni scuola un dirigente e un direttore dei servizi generali e amministrativi

In seguito all'irrisolta confusiva distribuzione delle competenze di legislazione esclusiva e concorrente tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, la legge n. 183 del 12 novembre 2011 ha prescritto che a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 non possono più essere assegnati un proprio dirigente e un proprio DSGA alle istituzioni scolastiche con meno di 600 alunni, ridotti a 400 nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche: sicché libere le regioni di mantenere scuole inferiori a questi parametri, ma altrettanto libero lo Stato – che tiene i cordoni della borsa – di negare loro le due figure di vertice con incarico a tempo indeterminato.

E' però evidente la necessità – come peraltro già suggerito nel documento del CTS sugli *interventi di sistema* – che ciascuna delle scuole sottodimensionate abbia un proprio dirigente e un proprio DSGA, in grado di assicurarvi un sistematico presidio nella perdurante, ed aggravatasi, emergenza da COVID.

Perché è impensabile che la complessa architettura del prefigurato sistema DIP-DAD possa ragionevolmente essere costruita e pressoché quotidianamente governata in istituzioni scolastiche acefale nelle proprie due figure di vertice.

Nell'immediato può ben sovenire uno dei tanti DPCM; e a sistema, dall'anno scolastico 2021-2022, dovrà risultare condotta a razionalità la consistenza delle istituzioni scolastiche, bilanciando gli attuali numeri delle scuole sotto i 600 (o 400 nelle zone in deroga) e sui 1000 e oltre, sostituendosi lo Stato all'inerte indifferenza delle regioni.

Lo strumento normativo sono *i livelli essenziali delle prestazioni (LEP)*, concernenti *"i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale"* (Cost., art. 117, 2° comma, lett. m), anche in materia d'istruzione e formazione: rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato e –

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 9408687017

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



diversamente dalle *norme generali sull'istruzione* – non cedibili, non figurando la fattispecie nelle previsioni del terzo comma dell'articolo 116. E un punto di ancoraggio può rinvenirsi nel Capo III del D. Lgs. 226/05 (c.d. Riforma Moratti), che detta i livelli essenziali delle prestazioni, sia pure per i soli percorsi d'istruzione e formazione professionale (per la semplice ragione che per le scuole del primo ciclo e per il sistema dei licei vi era la copertura delle predette *norme generali*, anch'esse spettanti alla competenza esclusiva dello Stato).

In particolare, sull'abbrivo dell'articolo 21 del menzionato decreto ("*Livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi*"), può ben includersi *expressis verbis* il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche come imprescindibile elemento quali-quantitativo onde assicurare, anche per questo aspetto, la dimensione unitaria nazionale del sistema di istruzione e formazione, coniugando i principi di sussidiarietà e di differenziazione con quello coesistente di adeguatezza.

E senza poi dimenticare ciò che ha statuito la Corte costituzionale nella sentenza 200/09; la stessa che, correggendo il Legislatore nazionale (legge 183/11: *ante*), ha certamente riconosciuto alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano il potere esclusivo sull'organizzazione del servizio scolastico nei territori di pertinenza. Che però, al di là dei LEP, dice la Corte, non è affatto precluso – anche nelle materie di competenza esclusiva delle regioni, quelle originarie e quelle eventualmente cedute – l'intervento del Legislatore statale nella *creazione di strutture organizzative omogenee*, sempre al fine della salvaguardia dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, anche "*in deroga al riparto delle competenze non solo legislative, ma pure amministrative*".

Ridefinizione delle funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica

Sono tutt'altro da sottostimare misure di *manutenzione ordinaria* per alleggerire la pletora degli adempimenti non strettamente funzionali all'organizzazione e all'erogazione del servizio istituzionale. In sintesi e fondamentalmente:

- il ripristino della filosofia dei mai decollati *Centri servizi per lo sviluppo delle istituzioni scolastiche autonome*, da specializzare in compiti di supporto, consulenza e assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche, di regola deficitarie, se non del tutto prive, delle indispensabili competenze *esperte* in materia di sicurezza, contrattualistica, finanziamenti comunitari, privacy;
- la costituzione di una struttura di coordinamento delle direzioni generali del ministero e rispettive articolazioni: la sola che si interfacci con le istituzioni scolastiche affinché non siano invase da plurime, e non di rado contraddittorie, richieste di dati, documenti, monitoraggi *et similia*, spesso pretesi all'ultimo momento e spesso già posseduti dall'Amministrazione.

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 9408687017

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Implementazione delle code contrattuali e avvio delle trattative del CCNL 2019-2021

Occorre finalmente affrontare e risolvere l'eterno problema della valutazione della dirigenza scolastica.

Il CCNL di area risale a oltre un anno fa, ma finora è stato completamente disatteso nei punti in cui impone che siano oggetto di confronto i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato susseguente al procedimento di valutazione. Che a sua volta e in via previa – artt. 5 e 7, Dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL – deve essere *“oggetto di uno specifico approfondimento”* con i sindacati rappresentativi della dirigenza scolastica, mai avvenuto

In base alla normativa primaria esistente i dirigenti scolastici possono e devono essere valutati sui risultati raggiunti. E i risultati attengono a obiettivi comunque figuranti nel provvedimento d'incarico e annesso contratto individuale di lavoro. Per cui il Ministero (a partire dal vertice operativo) poteva, e può, sempre e per tempo formalizzare un'afferente proposta di un modello semplice di valutazione e su cui far seguire l'immediato – serio, secondo le modalità codificate nel CCNL – confronto.

L'altra questione, contenuta nel CCNL di comparto ma incidente sull'azione – e sulle responsabilità – dei dirigenti scolastici, riguarda le sanzioni disciplinari da questi irrogabili.

Appare ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio secondo il quale il dirigente scolastico può ben comminare al personale ATA sanzioni disciplinari sino alla sospensione dal servizio e dallo stipendio per non più di dieci giorni, siccome previste nel CCNL; ma, allo stato, non può andare oltre la censura per il personale docente sino a quando non venga introdotta, dalla legge o dal CCNL, la fattispecie tipica della sospensione dal servizio e dallo stipendio sino a dieci giorni, atteso che a tutt'oggi continuano ad applicarsi qui *“le norme di cui al Titolo I, Capo IV della parte III del D. Lgs. 297/94”*, che contemplano – dopo l'avvertimento scritto e la censura – la sanzione della *“sospensione dall'insegnamento fino a un mese”*; che non è *ex litteris* nella disponibilità del dirigente scolastico.

E' noto – ma forse si dimentica – che l'articolo 29 del nuovo CCNL del comparto Istruzione e Ricerca ha rinviato a una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni per il personale docente ed educativo.

Si sarebbe dovuta concludere entro il mese di luglio 2018. E invece, come del resto nel precedente CCNL, è anch'essa abortita, essendosi arrestata al primo ed unico incontro del 18 dello stesso mese all'ARAN, al termine del quale le sigle sindacali di comparto firmatarie del CCNL hanno emesso un comunicato per ribadire in via pregiudiziale *“la totale indisponibilità a definire la materia qualora dovesse permanere il vincolo della legge Madia (id est: art. 55-bis, comma 9-quater del D. Lgs. 165/01,*

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 9408687017

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



DIRIGENTISCUOLA - Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



come novellato dal D. Lgs. 75/17), *previsto peraltro solo nel comparto scuola, che assegna al dirigente scolastico la competenza ad irrogare la sanzione disciplinare fino a 10 giorni di sospensione, mentre in tutti gli altri comparti pubblici l'irrogazione di tale sanzione è affidata a un apposito ufficio per i procedimenti disciplinari*". Ne deriva quindi *"l'inopportunità di definire un codice disciplinare che, in assenza di un'auspicata e opportuna modifica del quadro normativo, non potrebbe tener conto debitamente delle particolarità e specificità del lavoro docente, a cui va garantita pienamente la libertà d'insegnamento"*.

L'Amministrazione deve dunque, per intanto, diramare le inerenti disposizioni, risolvendo l'orientamento errabondo dei diversi uffici scolastici regionali, per chiarire se i dirigenti scolastici devono attenersi al predetto indirizzo giurisprudenziale oppure alle indicazioni risalenti all'organica circolare n. 88/2010 e quindi procedere a infliggere ai docenti sanzioni disciplinari sospensive nel massimo di dieci giorni.

Dopo di che, certa l'indisponibilità dei sindacati di comparto, si dovrà promuovere un intervento legislativo che disegni, pure per i docenti, la fattispecie tipica di una sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dallo stipendio sino a dieci giorni, di competenza del dirigente scolastico.

Quanto al rinnovo del CCNL 2019-2021, si concorda senz'altro sulla necessità di assicurare un graduale allineamento a livello europeo delle retribuzioni dei docenti con il pronto avvio dei tavoli negoziali: che di tutta evidenza non può essere corrisposta dai prefigurati 95 euro lordi mensili medi nella legge di bilancio per il 2021.

Nel contempo deve procedersi per il rinnovo contrattuale dei dirigenti scolastici, con appositi stanziamenti idonei a completare la perequazione della retribuzione di posizione variabile e di risultato nei confronti dei dirigenti amministrativi e tecnici di pari livello e del medesimo datore di lavoro, incisi da un minor numero di responsabilità e ulteriormente testimoniato dalla perdurante pandemia, con i connessi, gravosi, eterogenei compiti loro imposti.

Il Presidente Nazionale
(Attilio Bratta)

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 9408687017

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org